

NICOLA COCO

«LA VISIONE RIFORMISTA DI G. TARTAGLIONE:
DAL SUPERAMENTO DELLA DIFESA SOCIALE
AL NUOVO GARANTISMO»

1. — *Frammenti biografici e note di metodo*

Ritengo anzitutto doveroso esprimere il mio apprezzamento per la scelta della sede di questo Convegno: infatti, al terzo piano dell'edificio di Via Giulia n. 52, ossia a pochi metri dal luogo ove ci troviamo, era ubicata la Sezione Criminologica del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale della quale Girolamo Tartaglione era Segretario.

Non mi diffonderò nella ricostruzione di episodi personali, nel ricordare stati d'animo, percezioni ed emozioni vissuti in quegli anni di fervido e, talvolta, acceso dibattito; posso unicamente affermare che nel corso di un'esperienza scientifica e culturale irripetibile, come fu quella condotta nella Sezione Criminologica, ebbi modo di acquisire e verificare modelli di approccio all'area giuridica, criminologica e normativa che assai spesso, ma invano, avevo cercato nelle aule e negli istituti universitari.

Una tale considerazione che, con il progredire del tempo e con un'osservazione ormai ventennale della realtà accademica «ufficiale», ha raggiunto per me la solidità del convincimento, è già ampiamente dimostrativa dei livelli scientifici, comunicativi e, mi si consenta, didattici che l'impostazione conferita da Girolamo Tartaglione ai programmi della Sezione Criminologica aveva raggiunto. Un'impostazione contenutistica e non meramente formale, finalizzata a «guardare dentro» i singoli (e numerosi) oggetti di studio, ad operare delle comparazioni tra fenomeni, fatti, teorie e scuole; un'impostazione depurata dalle suggestioni delle «mode» epistemologiche e quindi, non infrequentemente,

vista con preoccupata diffidenza dai cenacoli superspecialistici di matrice cattedratica. Le molte opere collettive, i documenti di studio redatti dopo settimane e mesi di rigorosa elaborazione, le relazioni congressuali e gli articoli pubblicati sulla più diffuse riviste scientifiche evidenziavano, infatti, ed a toni sempre più marcati che nella Sezione Criminologica, diretta e coordinata da Girolamo Tartaglione, «si faceva ricerca».

E che si trattasse di un tipo, meglio, di uno «stile» di ricerca scarsamente allineato ai parametri metodologici e «filosofici» allora prevalenti, può facilmente riscontrarsi dalla globale dimensione propositiva della produzione teorico-pratica così operata; non esiste un solo lavoro o un solo scritto (analogamente all'intera produzione dottrinale di Tartaglione), compilato in quel lungo periodo, che non contenga precise indicazioni di riforme, di «rivisitazioni» o, addirittura, di «rifondazioni».

Con Tartaglione si era decisamente fuori dell'ottica «tradizionale» (e nefasta) del lavoretto-titolo o del commentino di maniera o, ancora, dell'«aggiornamento» visto come sfoggio di modernismo a valenza estetica e salottiera.

In realtà, specialmente nei momenti contrassegnati da più intense fenomenologie sociali e legislative, l'impegno di ricerca attestato dalla Sezione Criminologica tendeva a dispiegarsi «a tutto campo» ed a promuovere dei modelli d'indagine «multidisciplinari» (grazie anche alla struttura, sostanzialmente «composita», dello staff amalgamato da Tartaglione), nel significato migliore del (fin troppo abusato) termine, ovvero privo dei condizionamenti pragmatistici d'oltralpe o d'oltreoceano.

Ed anche e soprattutto in rapporto alla progettualità delineata nell'ambito della Sezione Criminologica, a riguardo della personalità intellettuale di Tartaglione mi sembra errato o, comunque, decisamente riduttivo qualificarne portata ed habitus in termini di «eclettismo», almeno se a questa nozione si conferisca il significato (quasi-«tuttologico») di una mole, pur vasta, di interessi reciprocamente scoordinati.

Tartaglione non era un «eclettico»: la molteplicità dei campi di indagine e di studio che si rinviene nell'insieme (o «negli» insiemi) della sua opera definisce l'esistenza di uno schema filosofico unitario, una sorta di sistema «a raggiera» nel quale le singole aree scientifiche e dottrinali esaminate si ricompongono nella prospettiva di un solo comun denominatore.

Ci si può, allora, chiedere quale fosse realmente il concetto-guida del pensiero di Tartaglione; qualcuno, forse con un po' di qualunquismo, potrebbe rispondere: l'«uomo». O, ancora: la «giustizia», «il diritto», la «pace sociale». Personalmente non credo all'attendibilità di simili esemplificazioni che nuocerebbero, in definitiva, alla complessità ed allo spessore dell'intera prospettiva e riporterebbero la personalità di Tartaglione ad una banale riedizione di «filopantismi» di maniera, tipici di un'umanitarismo velleitario quanto asfittico.

Non so se questo personale ricordo possa contribuire ad inquadrare più concretamente l'identità filosofica e culturale di Tartaglione ma credo sia utile riportarlo; quando ebbi l'occasione di conoscerlo, su invito di un suo collega, mio padre, poiché avevo già consultato diversi suoi scritti, piuttosto incuriosito circa il suo «percorso» conoscitivo e formativo, gli domandai quali modelli e quali scuole avessero esercitato maggiore influenza su di lui. Mi rispose di aver «poppato da due diverse mamme»: quella illuministica e quella positivista. Dalla prima aveva assimilato Beccaria, veicolato dal contratto sociale, dalla teoria montesquiviana e dalla entificazione dei diritti umani. Dalla seconda, «ripulita» nel corso del tempo dagli estremismi lombrosiani e deterministici, aveva tratto la «grande speranza» della risocializzazione e del reinserimento del condannato, smussando gli angoli della sanzione retributiva e della «impossibilità di liberarsi dal carcere».

Razionalismo giuridico da una parte, quindi, ed articolazione della punitività, dall'altra, per giungere senza molti sottintesi alla «pena a misura d'uomo», grazie all'incremento di misure alternative ed alla riqualificazione di istituti penali preesistenti.

Ma la visione del diritto e delle dinamiche socioculturali elaborata da Tartaglione non era destinata ad arrestarsi a parametri fissi ed astratti rispetto ad un rapido evolversi di processi strutturali.

Ecco allora lo svilupparsi dell'attenzione di Tartaglione verso gli «altri universi» e le «altre dimensioni» delle stesse aree di studio che fino a quel momento aveva affrontato ed esaminato con gli strumenti della migliore tradizione giuridica e criminologica italiana.

Tartaglione avvertiva con progressiva inquietudine che i postulati della Difesa sociale — dalla quale, peraltro, non si distaccò mai del tutto, nella speranza di una rifondazione della

medesima scuola — si sfaldavano a cospetto degli approcci critici dei Goffman, dei Matza, dei Laing e degli autori «labelling theorists» che avevano decisamente intrapreso la via di una demistificazione, tanto istituzionale quanto dottrinale.

Tramontava così l'utopia trattamentale (ironia della sorte: la tanto attesa riforma penitenziaria che proprio su quell'«utopia» fondava gran parte delle sue aspettative, era stata varata appena da pochi mesi), si riducevano gli spazi ed i supporti ideologici delle forme di interventismo terapeutico intramurario e, nel contempo, tendeva ad affermarsi un generalizzato ripudio del clinicismo criminologico, del c.d. «mito medico» e di quel «paradigma eziologico» della personalità deviante che aveva preso il posto del più grezzo determinismo «fin de siècle».

La riflessione operata da Tartaglione su così vasti mutamenti di prospettiva ebbe il consueto carattere della serenità; d'altronde, la considerazione dei processi di emarginazione, della disuguaglianza delle opportunità sociali e dell'anomia non costituiva per lui una novità, essendosi già doviziosamente occupato di tali problematiche segnatamente nell'ambito dei suoi studi sulla devianza giovanile e della legislazione sui minori.

Alla luce di un riesame complessivo della sua produzione e del suo pensiero, oggi si può quindi constatare che l'ulteriore incremento dei suoi interessi scientifici per gli schemi elaborati dai labelling theorists, per le ricerche condotte dal movimento dell'antipsichiatria e per l'approccio critico alla questione criminale non costituì certamente una virata di bordo, né in adeguarsi passivamente su «teorie alla moda» emergenti in quel particolare momento storico, bensì una naturale prosecuzione di indirizzi e di una certa ottica già adottati nel corso degli anni.

Dall'esigenza di «fare il punto della situazione» maturata fino a quel tempo, nel settore degli studi criminologici e penitenziari, nacque allora l'iniziativa di raccogliere un'aggiornata bibliografia finalizzata anche a colmare il vuoto quinquennale che si era creato rispetto a precedenti, analoghi, lavori (l'ultima bibliografia criminologica italiana si era fermata, infatti, al 1969).

In tal modo, nel 1976, veniva pubblicata, presso la cooperativa editoriale «Nuove Dimensioni» di Roma tale raccolta, annoverante più di mille titoli, classificati mediante un sistema misto, in ordine ai contenuti ed alle prospettive dei vari lavori.

Il quadro globale che ne emergeva dimostrava, più che significativamente, la prevalenza di ricerche e monografie ad impronta sociologica e psicologico-sociale, con netto decremento degli studi clinicistici e ad impostazione medica.

Tartaglione curò la presentazione (la collana iniziata con tale Bibliografia recava il titolo «Studi sulla devianza e la criminalizzazione») ed ebbe a scrivere «...in questi ultimi anni gli orientamenti degli studi criminologici, i quali si erano tradizionalmente assestati su due indirizzi, l'uno clinico e l'altro mesologico, hanno avuto nuovi sviluppi, specialmente per effetto delle spinte poderose di alcune correnti sociologiche che con inesorabili critiche hanno eroso gli argini di delimitazione di taluni concetti fondamentali, come quelli di 'criminalità', di 'devianza', di 'disadattamento', di 'coscienza sociale'». Tartaglione, inoltre, sottolineava che «...le crepe e le onde sismiche si sono andate estendendo a mano a mano che l'analisi delle componenti socio-culturali e giuridiche sono discese nel profondo ed hanno messo in discussione certi valori di base che sembravano inattaccabili».

Chiaramente, per notoria esperienza, talune frasi e talune osservazioni, specie se enucleate dal contesto logico-semanticamente di appartenenza, possono proporsi come riduttive; tuttavia, nel caso particolare della «Presentazione» in oggetto, le note ivi svolte da Tartaglione sembrano possedere una valenza autonoma, quanto a significatività; in sostanza, nello stesso periodo, la Sezione Criminologica aveva già verificato certe linee di tendenza profilatesi clamorosamente nel Convegno di Varese, dedicato alla «Funzionalità e correttezza della pubblica amministrazione» (30 gennaio - 1 febbraio 1976), cui contribuì curando parte del documento di base, e si apprestava a partecipare, con un fitto gruppo di relazioni, al Congresso internazionale «Emarginazione sociale e giustizia» di Caracas (settembre 1976). Come potrà ricavarsi fra breve, dunque, il testo della suddetta «Presentazione» costituisce una sorta di sintetico compendio di gran parte della produzione scientifica realizzata da Tartaglione in quegli anni, integrandosi con perfetta coerenza di prospettive, non soltanto ai lavori «collegiali» editi dalla Sezione Criminologica, ma anche a suoi singoli scritti ed interventi come quello, ad esempio, svolto nel contesto del XIV Convegno Nazionale dei Comitati di Azione per la Giustizia («Criminalità economica: cause, effetti, rimedi», Viareg-

gio, 25-30 aprile 1975), dove trattò approfonditamente delle tematiche inerenti agli abusi nei finanziamenti pubblici e nei crediti agevolati.

Ma il ricordo della «Bibliografia criminologica italiana» e delle vicende che ne accompagnarono la compilazione sarebbe colpevolmente incompleto se non si riportasse un dato essenziale: in costanza di una cronica carenza di fondi per le iniziative e le attività condotte dalla Sezione Criminologica si pose l'insormontabile dilemma delle spese di pubblicazione. Ebbene, Girolamo Tartaglione pagò di tasca sua, ed interamente, il prezzo della stampa (nell'ordine di varie centinaia di migliaia di lire, nel 1975!) e non volle mai nulla in restituzione. Le lezioni di vita e «modus operandi» (specialmente rivolte a certi ambienti della ricerca «ufficiale») si fanno anche così.

2. - *Alle fonti del riformismo penale e penitenziario*

Per questi accenni alla personalità di Tartaglione, può ben dirsi che in pochi altri casi risulta inscindibile il binomio l'«uomo» e l'«opera» nella stessa misura in cui i due aspetti sono inseparabili in questo Autore. In realtà, Tartaglione — grazie anche ad una continua ed evolutiva simbiosi fra teoria e pratica, dottrina e prassi, metodo induttivo e modelli di razionalizzazione — era riuscito, in buona misura, a ricomporre in un quadro organico elementi soggettivi ed oggettivi solitamente (e funestamente) divergenti.

Questo ed altri fattori culturali, cognitivi ed esperienziali, gli consentirono di porsi, assai frequentemente, in una dimensione anticipatrice di molti processi innovativi, sul piano legislativo, quasi a divenirne una specie di portavoce.

Non intendo qui dilungarmi sui diversi settori giuridici, segnatamente civilistici o attinenti a normative particolari quali, ad esempio, la riforma del Codice della Strada, nei quali Tartaglione sviluppò i suoi schemi di miglioramento e ristrutturazione di molti istituti, giacché altre e più specialistiche relazioni di questo Convegno hanno già affrontato l'argomento.

Mi limiterò, pertanto, a tratteggiare — nello spazio di una ristrettissima esegesi — le linee essenziali dell'approccio riformistico seguito da Tartaglione nel campo penale e penitenziario, in specifico.

E propriamente a tal proposito, occorre pur sottolineare come, nella maggioranza dei suoi scritti incentrati su queste tematiche, Tartaglione parta (e vi si mantiene fedele per tutta la sua opera) dal presupposto di una contiguità, meglio, di una compenetrazione fra le tre branche del diritto inerenti alla definizione della sanzione e del rapporto punitivo: penale sostanziale, penale formale e penitenziario.

In più occasioni, infatti, Tartaglione ribadisce l'inutilità ed i pericoli del riproporre visioni isolazionistiche del momento esecutivo della pena rispetto alle fasi della cognizione e della stessa posizione della norma generale e astratta.

La medesima riedizione di proposte volte a creare (o forse a ricreare, poiché di ciò s'era già disquisito negli anni '30 e '40) un «diritto penitenziario» dotato di una propria autonomia dottrinale, sistematica e didattica (quest'ultimo aspetto ha maggiormente ingolosito le solite «invenzioni» di cattedre ed insegnamenti «distaccati»), veniva da lui ammessa quasi controvoleda essendo ben consapevole che, se da una parte siffatta autonomizzazione avrebbe determinato la rivalutazione di settori giuridici tradizionalmente negletti, dall'altra rischiava di contribuire a nuove divaricazioni concettuali e ad ulteriori «splendidi isolamenti» totalmente sterili.

D'altra parte, in coerente linea con quei postulati riformistici incentrati sui diritti del condannato (che poi si compendieranno nella rivalutazione dei «diritti del detenuto e dell'internato» in genere) che iniziavano a prendere forma fra la fine degli anni '50 e la metà degli anni '60, il «coinvolgimento» degli istituti penalistici e processual-penalistici nelle vicende del suddetto «rapporto punitivo» diveniva un'esigenza imprescindibile, ad onta di qualsivoglia separatismo accademico.

Parimenti, la maggioranza di quei medesimi istituti - anacronistici e smaccatamente legati all'ideologia «dei» Codici Rocco (occorreva attendere il 1989 per accorgersi quanto autoritarismo e negazione di diritti vi fosse anche nell'«altro» codice Rocco, quello di procedura penale) — sempre in virtù di una visione riformistica che si muoveva negli spazi dell'«esistente» (si pensi che la più grande «rivoluzione» nel codice di rito fu la «novella» del 1955!), si riteneva che potesse essere quantomeno «ammodernata» dall'instaurazione di più incisi, reciproci, rapporti di funzionalità. Se si considera, per quanto riguarda in particolare l'esercizio dei diritti del condannato nella fase più

definitiva ed irreversibile dell'applicazione della pena, che l'intero sistema si reggeva su quell'«incidente di esecuzione» non dissimile da un'autentica farsa procedurale o su sporadici, atipici ed estemporanei provvedimenti del magistrato di sorveglianza dell'epoca, più utile a discettazioni da manuale circa la natura amministrativa o giudiziaria dei suoi atti («formalmente giurisdizionali e sostanzialmente amministrativi») che ad assicurare un «minimum» di garanzie soggettive, può forse giustificarsi il motivo di intraprendere vie di comparazione inter-istituzionale ed inter-normative per raggiungere, almeno, degli «standards» comuni ed uniformi.

Non sfuggiva, infatti, a Tartaglione, la diuturna e lacerante contraddizione fra la (seppur ristretta e coartata) «soggettivizzazione» dell'imputato, appellante, ricorrente, ecc., insomma del «non-definitivo» e la più completa «reificazione» del condannato con sentenza «passata in giudicato»: pressoché naturale diveniva, allora, tentare, per alcuni versi, una «rifondazione» degli aspetti più specifici del penitenziario mediante l'osservazione ed il trattamento risocializzativo, per altri, il trasferimento, in sede esecutiva, di quegli stessi accorgimenti, di quelle procedure e di quelle figure che, con tutte le riserve e menomazioni del caso, erano protagonisti del «processo» vero e proprio.

Incedendo su queste due direttrici — che avrebbero dovuto, infine, ricongiungersi nella riforma del '75 ed anche oltre — Tartaglione, già dal 1961 si occupa di riesaminare taluni elementi di quell'«esistente» ereditato dalla legislazione del '30: uno dei suoi primi lavori in tale prospettiva è intitolato «L'istituto di riadattamento sociale. Esame critico ed orientamenti innovativi» (in *Rass. Studi Penit.*), 11, 1961).

Sono per lui estremamente utili, nell'ambito delle ipotesi di riforma penitenziaria, le esperienze e le analisi condotte nel settore minorile, in rapporto alle peculiarità di quella legislazione che, non a caso, diverrà il modello di base dei principi e delle misure varate con la l. 26.7.1975, n.354.

Sull'altro versante, quello dei diritti, degli «status» e delle strutture procedurali inerenti alla tutela delle posizioni soggettive dei condannati, Tartaglione «rivisita» anzitutto la figura ed il ruolo del giudice di sorveglianza, ovvero di un «controllore» e «supervisore» dell'esecuzione penale le cui funzioni andavano, comunque, specificate e potenziate allo scopo di assicurare quella

«terzietà» di intervento e di giudizio resasi indispensabile anche e soprattutto in quella fase «processuale» (o meglio: destinata a divenire tale).

È del 1972 il cospicuo lavoro intitolato «Le funzioni del giudice di sorveglianza» (in 'Rass. Studi Penit.', 2, 1972) nel quale Tartaglione sviluppa e compendia la «nuova fisionomia» di quest'organo giudiziario (che diverrà — nella veste di «Sezione» specializzata prima e di «Tribunale» di sorveglianza, poi — uno degli istituti-chiave della riforma penitenziaria), tentando di «liberarlo» dalle restrizioni della normativa del '30-'31 e di renderlo così adeguato ai più complessi compiti richiesti dalle moderne riformulazioni dell'esecuzione penale.

Pertanto, mentre prosegue nelle sue indagini e nelle verifiche di «riutilizzabilità» dei vecchi istituti giuridici che, a diverso titolo, si connettevano alla «gestione» della pena (dalla sospensione condizionale, «rivisitata» nella prospettiva di una possibile assimilabilità al probation anglosassone, alle misure clemenziali, amnistia, indulto e grazia, analizzate in termini di efficienza anti-recidivante) Tartaglione si inserisce, partecipandovi attivamente, nel fenomeno della c.d. «giurisdizionalizzazione» emergente proprio in quel periodo, e non soltanto in Italia.

Si può ricordare, in proposito, che sulla scorta di una (seppur tardiva) applicazione del precetto costituzionale (artt. 25 e 27, in particolare), verso la fine degli anni '60 si profilava una diffusa tendenza a ricondurre molteplici settori dell'ordinamento (soprattutto quelli concernenti provvedimenti diretti ad incidere sui diritti di libertà personali) sotto la competenza ed il controllo del giudice: dalla «appropriazione» di gran parte delle misure di prevenzione all'intervento giudiziario fin dai primi atti «pre-istruttori», dai poteri in ordine alle misure di sicurezza alla gestione dell'intera area penitenziaria, piuttosto rapidamente venivano ridimensionati i vari assetti amministrativistici conferiti a queste materie dalla legislazione precedente a vantaggio di un'impostazione giurisdizionale rinnovata e diretta a consentire l'attuazione di una vera tutela «super partes» di diritti e status sottoposti a provvedimenti coercitivi.

Secondo l'angolazione visuale dalla quale Tartaglione si poneva, allora, interventi trattamentali e giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penale potevano formare un «unicum», integrandosi reciprocamente e, soprattutto, «correggendosi a vicenda».

Tartaglione, infatti, si era sempre dimostrato consapevole dei rischi inerenti alla prevalenza di una prospettiva rispetto all'altra.

Nello stesso modo in cui egli poteva avvertire la potenziale disumanizzazione di un «trattamento rieducativo» finalizzato a distruggere, «convertire» e normalizzare la personalità soggettiva del «delinquente» ove si fosse lasciata mano libera ai «tecnici del biopsichismo» (sono note le sue invettive contro la pratica della psicoturgia alla «Arancia meccanica» e contro i programmi psicoterapeutici o psicofarmaceutici «annichilenti»), così si rendeva perfettamente conto che una gestione dell'esecuzione penale, affidata esclusivamente al giudice, avrebbe finito per sbilanciare l'intero sistema verso una burocratizzazione della pena modellata sullo stesso formalismo della fase cognitiva.

E specificamente a riguardo di questo secondo pericolo, Tartaglione si premuniva di sottolineare il fallimento della «cerniera» costituita dall'art. 133 del codice penale, degradato a mera formalità routinaria ed applicato solo per supportare la concessione della «condizionale» o delle circostanze attenuanti generiche, in luogo di quell'indagine di personalità che doveva porsi come l'obiettivo originario della disposizione.

Ecco quindi l'ipotizzare una equilibrata distribuzione di competenze e di obiettivi in base alla quale l'intervento trattamentale, definito in un'ottica di reinserimento sociale e non di «mutazione» coattiva della struttura psicologica e caratteriale del soggetto, poteva esplicarsi restando nell'alveo del controllo giudiziario e, contestualmente, concorrendo a determinare i presupposti per la concessione di misure «in prova»; il che, poi, costituì la scelta del legislatore del '75, dimostratosi incline ad accettare queste soluzioni.

Ma, con ogni probabilità, pur anticipando la criteriologia effettivamente applicata in sede di riforma penitenziaria, Tartaglione continuava a guardare oltre.

In un intervento congressuale compiuto al Convegno di Alghero sulle misure di prevenzione nel 1974 («Le misure di prevenzione in una prospettiva di Difesa sociale» in 'Rass. di Studi Penit.', 6, 1974) egli reclamava l'estensione anche a tali provvedimenti «ante-delictum» delle stesse metodologie mutate per l'esecuzione della pena, ossia trattamento risocializzativo, giurisdizionalizzazione, ecc., evidenziando l'impossibilità (e la contraddittorietà) di discriminare «dall'interno» atti e misure comunque implicanti restrizioni della libertà individuale.

Non risulta, peraltro, un particolare suo interesse per la proposta (avallata da diversi criminologi e da qualche processualista) di scomporre il procedimento penale ordinario in due fasi (il c.d. «processo bifasico») dedicate, rispettivamente, alla valutazione del fatto-reato nella sua storica oggettività ed all'esame della personalità psicologica soggettiva; forse riteneva improbabile l'accoglimento, da parte del legislatore, di una struttura processuale scissa in questa misura che avrebbe potuto stravolgere quella necessaria convergenza di elementi e parametri di giudizio che egli intendeva a livello omogeneo ed unitario.

Viceversa, Tartaglione si era più volte posto il quesito circa la opportunità di ricondurre nell'alveo della fase di cognizione i meccanismi e le procedure (fra le quali anche l'osservazione scientifica della personalità) delle misure alternative, emancipandole dal «confinamento» nei ristrettissimi spazi dell'esecuzione penale.

Le sue rivisitazioni della sospensione condizionale della pena e degli analoghi istituti «con prova», previsti ed operanti da decenni presso molte legislazioni europee ed extraeuropee, lo avevano, infine, convinto della bontà (ed efficacia) di evitare le lunghe attese della sentenza definitiva per offrire, con ben maggiore tempestività, all'imputato le occasioni di reinserimento inerenti alle misure alternative stesse.

Da notare che nell'ordinamento italiano si giungerà, con la l. 297/85 e con la riforma del Codice di procedura penale dell'89, ad istituire, finalmente, modalità procedurali siffatte, prevalentemente per fasce particolari di imputati (tossicodipendenti ed alcooldipendenti), emergendo a chiari toni l'esigenza di anticipare, finanche al momento dell'arresto o dell'applicazione di una misura cautelare, tali possibilità psico-socioriabilitative.

Evidentemente, l'intuizione di Tartaglione, che peraltro risaliva a molti anni addietro, anche in questo caso precorreva delle riforme poi realmente attuatesi.

Ma la prospettiva garantistica di Tartaglione non si limitava ad una giurisdizionalizzazione «dall'alto», ossia incentrata unicamente sulla ristrutturazione dei poteri e delle competenze degli organismi giudiziari.

Una costante del suo sviluppo teoretico, che si rinviene con estrema frequenza dovunque egli affronti le problematiche dell'istituzionalizzazione o delle categorie «svantaggiate», consiste nella proposizione di «*magna chartae*», ovvero di statuti par-

ticalari idonei a formalizzare insieme di diritti e strumenti di difesa che formino una solida barriera giuridica contro le strategie emarginative del controllo sociale.

Dalla individuazione degli status di detenuto, internato, ecc., Tartaglione si occupa così dei diritti civili del malato di mente, «giudiziario» (cioè sottoposto alle misure di sicurezza dell'OPG e della Casa di cura e di custodia) e non, ponendo in luce, senza mezzi termini, la barbarie di un sistema iperpunitivo sul quale convergono le peggiori pressioni dell'«alleanza» medicogiuridica. Scrive egli nella «Presentazione» al panel «Marginalità e malattie mentali» del rapporto presentato dal gruppo italiano al già ricordato Congresso di Caracas: «L'emarginazione dei malati di mente è una realtà obiettiva, derivante da un irrazionale rifiuto, da parte della maggioranza, di coloro che non solo sono poco valutati per la scarsa capacità di 'successo', ma sono giudicati 'scomodi' perché provocano imbarazzo in tante situazioni di vita di gruppo e richiedono un'assistenza più intensa e costante che non gli individui affetti da mali fisici... La responsabilità di un simile stato di cose è di attribuire anzitutto al costume, permeato di valutazioni socio-culturali spesso alimentate da pregiudizi, ma non si può fare a meno di riconoscere i nefasti contributi apportati da coloro i quali dovrebbero principalmente aprire gli occhi alle masse in questo settore, gli psichiatri e i giuristi (in 'Rass. Studi Penit.', supplemento, lug.-ago. 1976, pg. 183).

È quasi pleonastico osservare la qualità e la profondità concettuale che caratterizza sia queste affermazioni sia la più ampia relazione («Trattamento giuridico dei malati di mente», pg. 203 ss.) successivamente sviluppata nell'ambito dello stesso Rapporto. Vi si colgono agevolmente gli echi della migliore prospettiva antipsichiatrica (non a caso Tartaglione si riferisce, nel testo in oggetto, ad autori come Scheff, Reiwalt, Goffman), del «labeling» di Cooper, Szasz e Matza nonché del Basaglia de «La maggioranza deviante» e del Foucault autore di «Storia della clinica» e «Storia della follia». Ma c'è di più: identificando nella coppia psichiatra-giurista l'entità maggiormente responsabile del perpetuarsi di cotali processi di marginalizzazione, Tartaglione avvia un discorso di critica istituzionale che la porta ad optare per immediate riforme nel campo dell'assistenza e riabilitazione del malato/infermo di mente, anche e soprattutto nel settore del «doppio binario» e delle procedure dell'internamento in OPG

del «prosciolto», in una dimensione di vasto respiro, comprensiva dei profili culturali della struttura comunitaria e di quelli più strettamente normativo-istituzionali.

Il tutto, ad oltre due anni prima della l. «180» ed a sei anni (sempre prima) dalla famosa sentenza della Corte costituzionale concernente un parziale miglioramento della procedura di applicazione delle medesime misure di sicurezza «per infermità mentale»!

Ma il valore delle ipotesi ed intuizioni «pre-riformiste», rivolte ad aree del sociale e della legislazione che avranno così grande peso nei tempi successivi e che, effettivamente, segneranno (ad onta di qualsivoglia postuma reazione contro-riformista) delle tappe irreversibili nei confronti di molte forme istituzionalizzate di «disumanizzazione», non deve essere separato dall'apprezzamento per il lavoro che Tartaglione svolse (con l'ormai consueto tratto dell'anticipazione) nell'ambito del «riformando» (dal 1945 al 1988!) processo penale. Infatti, accanto ad una lata, seppur sovente indiretta, partecipazione ai progetti del '74 e (soprattutto) del '78, che lo videro impegnato a curare interi settori del nuovo assetto procedurale (ed anche in quelle occasioni non mancò di ribadire l'esigenza di più intime connessioni fra il momento penitenziario e quello della esecuzione della pena disciplinato dalle norme del codice di rito) Tartaglione affronta le problematiche relative ai nuovi profili dell'azione penale, del ruolo del pubblico ministero, dei diritti della difesa. Sfortunatamente, molto di quel lavoro, contenuto in relazioni dattiloscritte sottoposte ai membri delle Commissioni redigenti o in note informali volte a fornire suggerimenti in tal senso, non sono mai state pubblicate e sarebbe oggi estremamente interessante recuperarle proprio allo scopo di approfondire ulteriormente il livello delle argomentazioni ivi esplicitate.

E ciò, sia per evidenziare quanto del pensiero di Tartaglione possa ritrovarsi nel Codice dell'89 ora finalmente promulgato e vigente, sia per comprendere quanto, di quello stesso pensiero, non è stato recepito; forse perché troppo avanzato, persino per una riforma tanto complessa e radicale (rispetto al codice del '30) come quella del primo «corpus» post-bellico e repubblicano.

Tanto per citare un esempio (ma l'elenco sarebbe lunghissimo, posto anche l'incarico di membro della Commissione scientifica permanente per il diritto e la procedura penale del C.N.P.D.S. che Tartaglione ebbe per tanto tempo) deve ricordarsi che già

dalla prima metà degli anni '70 egli prende in esame il controverso (e mai risolto) tema dell'autodifesa nel processo penale. Esiste, in proposito, una specifica menzione negli Atti del Convegno «Pene e misure alternative nell'attuale momento storico» (Lecce, dicembre 1976) della proposta ivi avanzata da Tartaglione («Conclusioni», pg. 685) circa la necessità di trattare, in tempi brevissimi, tale spinoso argomento. Quali siano state le vicende del principio di autodifesa, balzato prepotentemente e drammaticamente alla ribalta proprio in occasione di processi, piccoli e grandi, per fatti di terrorismo, è dato fin troppo noto; analogamente, ben si sa come l'ipotesi di introdurne talune applicazioni nella riforma del C.p.p. sia stata totalmente disattesa, malgrado certi fin troppo entusiastici richiami ai modelli anglosassoni ed al processo «all'americana» dove l'inderogabilità della difesa tecnica risulta assai meno categorica. Unica «apertura» che si registra — con tipica soluzione compromissoria del nostro ordinamento — in tal senso, nella riforma dell'89, è costituita dalle maggiori occasioni e facoltà di intervento che l'«indagato» o l'imputato può utilizzare nel corso delle varie modalità dibattimentali ora stabilite: eliminato l'«interrogatorio dell'imputato» come rituale fase di svolgimento (e di scansione: nel vecchio codice esso segnava la conclusione delle «prime formalità di apertura») dell'istruttoria dibattimentale e dopo aver sancito la possibilità, per il soggetto, di prendere la parola in tutto l'arco di tempo del processo, si realizza, molto parzialmente peraltro, una «personalizzazione» delle istanze difensive più concreta, almeno, del passato. Ma si è chiaramente lontani anni-luce dal riconoscimento e dall'applicazione di quel principio dell'autodifesa, piena ed integrale, che Tartaglione aveva ipotizzato e condiviso fin da quell'epoca, segnatamente in ordine alla indubbia valenza psicologico-culturale propria ad un istituto considerato tanto dirompente per il tessuto normativo italiano. Un'altra questione formalmente riguardante la riforma del processo penale ma contenutisticamente destinata ad investire ben più vaste aree politico-istituzionali, che Tartaglione esamina, sempre attorno alla prima metà degli anni '70, è quella del ruolo, funzioni e poteri del pubblico ministero.

Va ricordato che nel 1974 era stata presentata, in sede parlamentare, la (allora) nota «proposta Bianco-Gargani» imperniata sulla enucleazione del P.m. dall'insieme delle prerogative costituzionali e di «status» previste — per tutta la magistratura — dagli art. 104 e segg. Cost.

Sostituendo così la dizione «giudici» a quella «magistrati», i proponenti in discorso tendevano, neppure troppo implicitamente, a portare (o riportare, a seconda dei punti di vista) l'organo inquirente in una condizione giuridica ed istituzionale comunque diversa da quella che sarebbe rimasta esclusivo appannaggio della magistratura giudicante.

Tale progetto, come si sa, non giunse mai alla discussione in aula e venne presto abbandonato (avrebbe richiesto, fra l'altro, la procedura di revisione costituzionale); nondimeno, precorrendo quello che sarebbe poi accaduto quattordici anni dopo in coincidenza con il referendum sulla responsabilità civile del magistrato, si sollevò un aspro dibattito sulla «questione-P.m.», denunciandosi da più parti il tentativo di riassoggettare l'organo inquirente al potere esecutivo e politico.

Come spesso è accaduto, dal dopoguerra in poi, argomenti di tal genere e di tale portata si sono caratterizzati per superficialità, mal sopiti rancori (verniciati da eleganti disquisizioni dottrinali) e da non pochi isterismi.

Tartaglione, invece, fornendo ancora una volta prova di sereno equilibrio e di pacata capacità analitica, si rese conto della concretezza del problema, ineludibile perché, quantomeno, sintomatico di una situazione storico istituzionale di forte conflittualità, ed elaborò una sua «ricetta» capace di evitare, contestualmente, i rischi dell'«assoggettamento» e, all'opposto, quelli di un'eccessiva discrezionalità funzionale ed operativa del P.m.

Nell'intervento compiuto durante il dibattito del Convegno di Varese del gennaio '76, egli formula le seguenti proposte: «Io penso che si debba arrivare ad una nuova struttura del pubblico ministero, con dei maggiori collegamenti fra i relativi organi, in quanto non si può da una parte lasciare che ciascun pubblico ministero, come persona fisica, abbia delle sue vedute particolari, dall'altra bisogna anche dare forza politica al pubblico ministero, in quanto non si può pretendere da ogni grande o piccolo magistrato una dose eccezionale di eroismo, che ogni procuratore della repubblica o sostituto procuratore abbia il coraggio, diciamo francamente, di affrontare una determinata situazione, di denunciare determinati illeciti, di agire contro persone investite di alti poteri amministrativi. Occorre, quindi, un coordinamento dell'attività dei pubblici ministeri...» (in *Giustizia e Costituzione*, nn. 1-2-3, 1977, pgg. 59-60).

Il significato della lezione che Tartaglione intende qui impartire è assai chiaro: alla conferma ed al potenziamento dell'indipendenza del pubblico ministero deve accompagnarsi un coordinamento — criteriologico ed operativo — dei vari uffici, allo scopo di raggiungere un soddisfacente livello di omogeneità nella gestione dell'azione penale, scongiurandosi, nel contempo, attività inquirenti velleitarie, protagonistiche o, ancor peggio, discriminatorie. Non può nascondersi, fra l'altro, nelle parole di Tartaglione, un primissimo approccio al problema della natura e qualità della stessa azione penale (obbligatoria/discrezionale, legata ai vecchi schemi o improntata al principio di opportunità) che, proprio in occasione del «vario» del nuovo C.p.p., è divenuto oggetto di vasti e profondi dibattiti.

Ad ogni buon conto, le indicazioni e la mediazione concettuale che Tartaglione espresse in quei frangenti, dimostrarono (e dimostrano a tutt'oggi) come sia possibile addivenire a soluzioni di riforme istituzionali, egualmente corrette ed efficaci, senza chiusure corporativistiche e manierismi gattopardeschi (cambiare tutto per non cambiare nulla).

3. - *Elementi per la definizione di un paradigma unitario*

Dall'esame della produzione scientifica di Tartaglione, specificamente dal '70 fino alla sua tragica scomparsa, tende, così, a connotarsi un modello garantista decisamente «sui generis» che trova assai rari riscontri in termini, si potrebbe dire, «ontologici».

Troppo frequentemente, infatti, «garantismo» è divenuto sinonimo di conservazione giuridico-culturale, di un attestarsi su posizioni «retrocesse» e di più ristretta portata rispetto alle dinamiche del migliore riformismo, nonché di una difesa ad oltranza di «minimalistiche» istanze normative.

Per usare un referente, pur esemplificativo, si può dire che spesso il garantismo diviene un prodotto «di risulta», statico e privo di una progettualità innovativa, di processi di trasformazione legislativa involutivi o comunque incapaci di conseguire determinati obiettivi «a vasto raggio».

Parimenti, la difesa di un «esistente», visto come il «male minore» a confronto di contropinte conservatrici che pongono in pericolo i contenuti stessi dei diritti soggettivi e degli «status»

dei Consociati, può incautamente provocare l'instaurarsi di «habitus» ideologici settorializzati che offuscano, a loro volta, le contraddizioni inerenti a quella medesima «par condicio», dinanzi all'ordinamento, teoricamente pretesa dal modello garantista.

Nel pensiero — ed a questo punto si può dire: nel paradigma — elaborato da Tartaglione, invece, queste contraddizioni risultano tutt'altro che occultate o trascurate.

Egli, infatti, malgrado insista nel voler assicurare peculiari garanzie di equità e parità di trattamento ad ogni cittadino che divenga «utente» attivo o passivo dell'amministrazione della giustizia non può nascondersi la realtà e la portata delle disuguaglianze, esistenti e prosperanti, giustappunto dietro l'usbergo della Legge «generale e astratta».

Così, mentre conduce un'articolata battaglia dottrinale in fatto di depenalizzazione dei reati «minori», «bagatellari» ed ormai privi non soltanto della capacità di procurare «allarme sociale» ma persino di memoria storica (emblematici saranno i suoi interventi all'apposito Convegno presso l'Istituto ISLE di Roma nel 1976 i cui suggerimenti verranno recepiti «appena» cinque anni dopo, con la l. 24.11.1981 n. 689, e neanche integralmente; per inciso: se Tartaglione fosse vissuto ancora qualche tempo, con ogni probabilità quell'assurdità giuridica costituita dall'art. 80 C.d.S. e dalla pena detentiva che a tutt'oggi consegue alla guida senza patente, avrebbe avuto eguale e più tempestivo destino!), o si occupa di vittimologia, ossia dei protagonisti meno «interessanti» del processo e dei fenomeni delittuosi, attorno alla fine del '75 ritiene sia giunto il momento di «scoperchiare» (il termine non è esagerato) l'«altra» dimensione della criminalità, la c.d. «delinquenza del colletto bianco», la devianza affaristico-amministrativa.

Contemporaneamente, molte delle perplessità e delle riserve che avevano caratterizzato i suoi precedenti approcci al penale ed al penitenziario, nonché alla criminologia «pura» (Tartaglione, già cinque anni prima, indagava sulla natura scientifica di questa disciplina nel suo lavoro «La Criminologia e i suoi rapporti con le discipline giuridiche e sociali» in 'La Scuola Positiva', 4, 1970) trovavano una puntuale conferma.

Parlare oggi di delinquenza economica, soprattutto in costanza di movimenti d'opinione e scientifici che si accaniscono contro la criminalità «minuta», «di strada» e simili, reclamando

ripristinati di pene capitali, di ergastoli e lavori forzati a profusione, sotto le bandiere del c.d. «nuovo realismo» statunitense (dove non è infrequente ritrovare qualche vecchia conoscenza ex-anti-criminologica, opportunamente «pentitasi» e riciclatasi), è un sintomo di coraggio e mantiene una sua incontestabile attualità.

Può, quindi, ben immaginarsi quali effetti fosse destinato a suscitare il parlarne quindici anni or sono quando l'intero bagaglio di conoscenze e divulgazione di questi temi era affidato unicamente a certe cronache giornalistiche o alle tardive recezioni delle teorie di Sutherland e Cressey (a loro volta vecchie di oltre trent'anni!), e la criminologia, ufficiale e non, si muoveva ancora sulle varie (e stucchevoli) riedizioni dell'equazione delinquenza-malattia. Non solo: come si ebbe modo di comprendere (purtroppo) solo successivamente, anche le «grandi alternative» costituite dal «labelling», dalla devianza sociale e dall'approccio etnometodologico-naturalista, nella loro enfaticizzazione escludivistica dei profili «culturali» e soggettivi dei processi di emarginazione e stigma/etichettamento, allontanavano, in fin dei conti, l'attenzione da quanto poteva trovarsi nel «cono d'ombra» provocato dall'aver puntato i riflettori solo su «Il deviante», «L'Altro», «Lo Stereotipo», «Il Marginale».

In breve: seppur pochi autori (e fra questi proprio Tartaglione) si accorsero che gran parte della schiera «anticriminologica» procedeva con una gamba sola poiché alla demistificazione dei modelli «maggioritari» — conseguente ad un troppo reclamizzato «capovolgimento delle prospettive criminologiche tradizionali» — non corrispondeva un'eguale «rivoluzione delle percezioni» a riguardo di una «porzione» (meglio: di un universo, statisticamente teso) che, almeno quantitativamente (e, senza riserve: anche sul piano qualitativo del dolo, delle condotte e del danno sociale) pareggiava, o addirittura superava, l'area della criminalità «classica» e «conosciuta da sempre. E si manteneva ben celata nel suddetto, secolare, «cono d'ombra».

Ma quel che maggiormente si presentava «sconvolgente» in questo discorso sull'«altra faccia» della delinquenza era costituito dalla «compiacenza» non soltanto delle agenzie del controllo sociale addette alla repressione dei fenomeni e fatti criminali; in realtà, la causa (o almeno, una delle cause) principale di siffatta situazione andava individuata specificamente nella struttura normativa e nell'ordinamento giuridico (in Italia come

altrove) nei quali, alla minuziosa e capillare «invenzione» di fattispecie delittuose «comuni», si accompagnava un'allarmante carenza di strumenti punitivi (e finanche, previsionali) in merito.

In secondo luogo, come Tartaglione volle più volte precisare («in primis», affrontando la tematica degli abusi ai finanziamenti pubblici) un approccio serio ed efficace al «white collar crime», soprattutto nella peculiare realtà socioistituzionale italiana, non doveva prescindere in alcun modo dall'analisi degli intrecci esistenti tra mondo economico e strutture politico-amministrative.

Da quest'ultimo ordine di considerazioni emergeva, fra l'altro, il velleitarismo o la vera inconsistenza di quei tentativi «comparativistici» volti ad applicare al contesto dell'Italia degli anni '60 e '70, schemi descrittivi ed interpretativi della «delinquenza degli affari» desunti (o malamente estrapolati) da altri ambiti extranazionali (gli USA, ad esempio), posto che nel nostro Paese, dotato di un tipo di struttura economico-produttiva a modo suo particolare, l'accorpamento «fisiologico» e «patologico» fra imprenditoria/industria/credito e Pubblica Amministrazione ha sempre definito un'immutabile costante.

Nessuna sorpresa, dunque, almeno secondo un'ottica storicizzata e storicizzante, nello «scoprire» una legislazione carente e difettuale la quale, per stare solo alle disposizioni del codice penale, dedicava (e dedica) ai delitti contro l'industria e il commercio, rispettivamente tredici e cinque norme, fra le quali spiccano pezzi da museo come la «diffusione di una malattia delle piante o degli animali» o l'«arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole e industriali» (ovviamente) e la «serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta» (altrettanto ovviamente, data l'ideologia del Codice Rocco).

Tenendo allora conto di tali fattori, mentre molti «neo-investigatori» della criminalità economica si baloccava o con i profili «psicologici» dell'affarista/impiegato disonesto (uno dei «postulati-chiave» della teoria di Sutherland consisteva nell'individuare l'assenza di sensi di colpa in costoro, per le malefatte compiute nell'esercizio delle loro funzioni!) o, sul versante dei neo-riformatori si disquisiva sulla possibilità (irrealizzabile, posto il principio della personalizzazione della responsabilità penale: una semplice perdita di tempo, quindi) di introdurre forme di punibilità collettive della persona giuridica - s.p.a. o impresa o banca, Tartaglione si premuniva di scendere nel dettaglio dei meccani-

smi burocratico-amministrativi ed istituzionali che costituivano la sede (e la «fonte») degli intrecci illegali fra economia privata e P.A.

Esattamente egli premetteva che: «la configurazione dei reati contro la pubblica amministrazione è stata fatta in una maniera piuttosto dogmatica che non soddisfa nessuno: oltre a questo, c'è da dire che anche le strutture hanno determinata vischiosità, le quali impediscono l'accertamento e la persecuzione di determinati reati».

Passava quindi ad identificare nello stesso schema tipico del procedimento amministrativo (atti preparatori — atti esecutivi — provvedimento) l'esistenza di fattori agevolanti l'insorgere di fattispecie antiggiuridiche; inoltre Tartaglione sottolineava le vaste possibilità illegali offerte, ad esempio, dal provvedimento collegiale («la collegialità fuga la responsabilità») nel quale avviene estremamente semplice occultare determinate condotte illecite individuali.

Conseguentemente, egli si dimostrava propenso ad un'immediata revisione legislativa dell'intera materia; con molta congruità egli faceva notare quanto fosse assurdo equiparare in un unico titolo di reato atti tra loro diversissimi, sia in termini di titolarità, poteri e prestigio degli autori, sia quanto a gravità, dannosità, ecc. (per inciso: con la sua solita capacità di precorrere i tempi, Tartaglione non si riferiva a generici delitti contro la P.A. o l'economia, ma parlava già pianamente di lesione di beni collettivi e, in particolare, degli «interessi, dei beni della salute, dell'igiene, dell'ecologia»): lasciava, tuttavia, impregiudicato il quesito circa la qualità ed il tipo di sanzioni da applicare per codesti delitti — es: le misure alternative — (e fra breve si specificherà perché), mentre auspicava, assieme ad una più intensa azione di prevenzione e di controllo, il ricorso massiccio all'istituto della confisca rammentando il suo largo impiego (ed a buon intenditor, poche parole) all'epoca della repressione dei c.d. «profitti di regime» (in 'Giustizia e Costituzione', 1-3, 1977, pg. 59).

Il riferimento al discorso delle misure alternative in questo particolare contesto non è casuale.

Tartaglione, in realtà, era perfettamente consapevole di una marcata contraddizione che andava delineandosi, presso la criminologia critica, soprattutto, dopo la «scoperta» dell'«altro universo» della devianza e della delinquenza, come s'è detto.

Poteva, infatti, apparire non compatibile, teoricamente ed operativamente, l'insistenza sulla risocializzazione e la de-carcerizzazione per condannati «comuni» e marginali mentre, nello stesso tempo, veniva reclamata (e giustamente) la punizione del «white collar crime» con i mezzi tradizionali, ossia il carcere.

D'altra parte, nella oggettiva constatazione delle troppo numerose impunità elargite ai membri delle classi «agiate» (finanzieri, imprenditori, manager e pubblici amministratori, per non parlare poi del vasto stuolo dei professionisti) e nelle loro reiterate «assenze» dal novero della popolazione penitenziaria, tutta l'impalcatura giuridica, culturale e persino logica della riforma del '75, degli obiettivi trattamentali e rieducativi e delle stesse misure alternative, perdeva senso e credibilità. O meglio, poteva svelare, senza più alcun alibi ideologico-istituzionale, la propria valenza di supporto ad una discriminazione e disuguaglianza sociolegale prodotta «a monte» dalle disparità di classe, di opportunità, di potere contrattuale e formalizzata dalle procedure di etichettamento ed emarginazione, le quali, fra l'altro, recuperavano il loro più esatto significato di mezzi funzionali (e non causali, né primari) alla conservazione dell'assetto strutturale e sovrastrutturale (vera sede delle cause e delle concause di certi processi e fenomeni sociali) vigente.

Chi oggi intendesse rileggersi il già citato «Documento di studio» curato da Tartaglione per il Convegno di Lecce del '76, potrebbe accorgersi con chiarezza in quale misura egli aveva centrato il problema, previo riesame delle varie scuole criminologiche e penalistiche che a quell'epoca si contendevano il primato di aver fatto «esplodere» siffatte contraddizioni.

Ma potrebbe constatare anche come, di fronte alle difficoltà in cui si dibattevano quelle stesse scuole, nel tentativo di costruire un paradigma unitario, Tartaglione avesse individuato nell'imprescindibilità di una riforma globale del sistema penale (specificamente: Parte Speciale del codice Rocco) l'unica, autentica, via d'uscita per ricomporre referenti antagonisti e discrasie teorico-culturali altrimenti insuperabili.

D'altronde, come esattamente egli non si stancava di ripetere, se il diritto sostanziale non avesse assolto — in qualità di «primo attore» — la consegna di operare, generalmente ed astrattamente, quella redistribuzione di criteri, fattispecie e modelli previsionali indispensabili per colpire la delinquenza economica, degli affari e della P.A., ben poco avrebbe risolto la

sequela di leggi e leggine riformatrici dell'esecuzione o, in parte, dello stesso processo penale, continuando a sussistere un insieme di meccanismi diretti appositamente ad assicurare solo la punizione (o il trattamento) del ladro di polli (nelle sue variegata e più attualistiche sembianze).

Certamente, Tartaglione non giunse (o se lo fece, non è dato sapere) ad una formulazione organica di un progetto di nuovo codice penale, anche se non mancano alcuni suoi scritti dedicati a tematiche centrali della teoria generale del reato (es. «La causalità materiale nel diritto penale» in 'Rivista Penale', 10, 1972, pp. 741-805). Più «modestamente», egli intendeva realizzare un «Dizionario criminologico» (e penalistico, magari ad approccio di sociologia del diritto) a vari volumi, ordinati dialetticamente (uno con argomenti di criminologia tradizionale, un altro ad orientamento critico, un altro imperniato sui rapporti interdisciplinari, ecc.), che avrebbe probabilmente rappresentato una «summula» di dati essenzialmente propositivi, relativi ai programmi di riforma del tipo suaccennato.

Tuttavia, malgrado il progetto di tale «Dizionario» (che doveva costituire una sorta di «polo» rovesciato — o raddrizzato a seconda dei punti di vista — della vecchia opera curata da Florian, Niceforo e Pende negli anni '40) fosse già stato redatto, discusso ed integrato, non passò mai alla fase attuativa.

Nondimeno, fino all'istante prima — ben si può dire — della sua uccisione, Tartaglione continuò nel suo impegno di riformatore (spesso «controcorrente») e di rigoroso analizzatore della criminalità «cachée»: riprese l'argomento dell'abuso dei finanziamenti pubblici in occasione delle Seconde Giornate di Difesa Sociale (dedicate alla criminalità economica) tenutesi a Roma alla fine del '77 e, proprio nel tragico autunno del '78, aveva terminato di redigere, in seno alla Sezione Criminologica, un complesso progetto di ricerca sulle falsificazioni artistiche, essendosi già in precedenza occupato del grave problema dei furti e del commercio clandestino di opera d'arte.

E proprio quest'ultimo progetto, rimasto incompiuto o, meglio, troncato in quel dieci ottobre di undici anni or sono, definisce forse il suo testamento scientifico. Per rendere omaggio alla sua vita di studioso e di operatore per un diritto ed una giustizia più giusti, sarebbe opportuno eseguirlo e completarlo oggi, così come lo aveva inteso e voluto.

L'iniziativa di promuovere un Convegno (sul modello delle decine di simposi cui egli tanto entusiasticamente partecipava e non della «celebrazione» che, con ogni probabilità non avrebbe gradito), peraltro molto attesa, sull'opera di Girolamo Tartaglione consentirà finalmente di avere a disposizione una prima «veduta d'insieme» della sua poliedrica produzione scientifica e della effettiva latitudine del suo pensiero.

Ma, ovviamente senza nulla togliere alla complessità, articolazione ed ampiezza delle tematiche quivi svolte, è da ritenere illusoria ogni pretesa esaustività o definitività nell'esame e nell'interpretazione di un materiale di studio tanto vasto e tanto connesso ad una fenomenologia storico-giuridica certamente non settoriale né delimitabile con parametri ordinari.

Ben venga, quindi, la consapevolezza di un lungo lavoro esegetico che attende quanti, ricercatori, addetti alla divulgazione scientifica o deputati all'impostazione di progetti di riforma, intenderanno in prosieguo di tempo approfondire un siffatto materiale da cui, come è ormai agevole comprendere, possono emergere dati concettuali e formulazioni continuamente inediti, oltreché sorprendentemente attuali.

Si prenda un ennesimo esempio: proprio in questi giorni, con molto clamore, va profilandosi l'esigenza (fondata o infondata non compete alla presente sede considerare) di «cambiar rotta» nella politica di controllo e repressione della diffusione/consumo di sostanze stupefacenti.

Sotto accusa, formalmente e sostanzialmente, è la l. 685/75 nelle parti in cui, mediante il tormentato criterio della «modica quantità ad uso personale», essa discrimina il tossicodipendente-assuntore dal colpevole di vendita, spaccio e scambio di droga.

Si giunge, così, a sostenere che la stessa legge avalla la «leggittimità» del drogarsi (tant'è che i «controriformatori» propongono di apporre alla nuova normativa l'inciso-preambolo-comandamento secondo il quale «drogarsi non è, in alcun modo, lecito»), che occorre tornare alla vecchia equiparazione sancita nel 1954 e che l'instaurazione della terapia coattiva debba essere accompagnata da una sequela di sanzioni amministrative (revoca della patente di guida, del passaporto, del porto d'armi e, magari, della ... licenza di pesca!), decise stragiudizialmente da autorità di polizia o prefettizie.

Ebbene, a cospetto di cotali stravolgimenti interpretativi, oltreché «propositivi» Tartaglione, in un articolo del '76 (!), pur

ribadendo la civiltà dell'art. 80, l. 685/75 cit., evinceva la mera natura di causa di giustificazione della suddetta «modica quantità»; correlativamente, alla pari degli effetti di tutte le altre scriminanti previste dal codice penale, Parte generale, la «modica quantità ad uso personale» — ove sussistesse — sarebbe solo in grado di eliminare l'antigiuridicità della fattispecie e non, come surrettiziamente si vorrebbe far intendere oggi, una legittimazione al consumo. Non si dimentichi che le abissali differenze tra «decriminalizzazione», «depenalizzazione» e «legittimazione», nei riguardi di certe condotte e certi atti, sono state sempre, e con estrema lucidità di significati, ben presenti nel pensiero di Tartaglione. Infine, nel medesimo articolo («Norme penali speciali della nuova disciplina legale delle sostanze stupefacenti e psicotrope» in 'Rivista penale', 945, II, 671), egli tornava a sottolineare — a proposito dei provvedimenti di terapia e recupero sanciti dal giudice ex art. 100 e segg. — l'imprescindibilità della tutela dei diritti soggettivi del tossicodipendente sottopostovi e, parallelamente, l'esigenza di quel controllo giurisdizionale che proprio oggi si vorrebbe limitare a vantaggio della discrezionalità amministrativa (poliziesco-sanitaria).

Tutto qui, e non è certo poco.

Un'ultima raccomandazione vorrei rivolgere all'organizzazione del presente Convegno in vista della pubblicazione degli Atti: evitare di intitolare questa raccolta di contributi «Scritti in onore di...».

Ritengo che di onore qui già ve ne sia in abbondanza, ed intrinsecamente.